

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con deliberazione del 18 maggio 1999 ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e smi, come da ultimo modificato con deliberazione adottata in data 14 dicembre 2016; visto l'art. 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa non gravanti sulla finanza pubblica, come l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 165/2001; vista la relazione del Segretario Generale del 25 gennaio 2019, con la quale viene sottoposta al Consiglio Generale l'integrazione dell'art. 2 dello citato Regolamento di Organizzazione, mediante l'inserimento di un nuovo comma 2 *bis*; tenuto conto che l'integrazione in parola prevede la possibilità di costituzione, da parte del Comitato Esecutivo, di apposite strutture di missione a carattere temporaneo, nell'ambito dei centri di responsabilità dell'Ente, con personale interno e/o esterno all'ACI e con assegnazione di risorse di budget dedicate, in analogia al modello organizzativo previsto all'art. 7 del decreto legislativo n. 303/1999; ravvisata l'opportunità della soluzione organizzativa proposta, in quanto caratterizzata da flessibilità, temporaneità ed idoneità a rispondere al meglio alle esigenze di contesto esterno e di rafforzamento della *mission* dell'Ente relativamente agli ambiti istituzionalmente presidiati; considerato, altresì, che la costituzione di strutture temporanee di missione *ad hoc* appare strumento particolarmente idoneo a supportare il lancio di nuovi progetti e programmi di sviluppo anche mediante accesso ad iniziative e finanziamenti europei; visto l'art. 15, comma 3, lett. o), dello Statuto, che demanda al Consiglio Generale la competenza ad adottare il Regolamento di Organizzazione dell'Ente; **approva** l'integrazione all'art. 2 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'ACI, mediante l'inserimento, dopo il comma 2, di un nuovo comma 2 *bis*, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 28 GENNAIO 2019

Art. 2 (Centri di responsabilità)

1. Costituiscono centri di responsabilità dell'ACI:

- a) le Direzioni e i Servizi centrali, nonché gli Uffici centrali non incardinati in Direzioni o Servizi;
- b) le Direzioni Compartimentali;
- c) le Aree metropolitane;
- d) gli Uffici Territoriali;
- e) gli Uffici e le unità di livello dirigenziale appositamente individuate con provvedimento del Comitato Esecutivo come centri di responsabilità ai sensi del successivo comma 2.

I centri di responsabilità possono articolarsi in unità organizzative, centrali e/o periferiche, anche di livello non dirigenziale, preposte alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, in relazione a specifici ambiti di attività, alle quali possono essere preposti anche Responsabili di Struttura.

2. Con proprio provvedimento, il Comitato Esecutivo può costituire nell'ambito della dotazione organica esistente e delle risorse disponibili nel budget di esercizio, anche su proposta del Segretario Generale, apposite unità di progetto a carattere temporaneo, affidandone la responsabilità ad un dirigente dell'Ente, per la realizzazione di progetti strategici di particolare complessità e/o di elevata portata innovativa o di iniziative di studio e ricerca. A ciascuna unità di progetto corrisponde un centro di responsabilità dotato di apposito budget assegnato dal Comitato Esecutivo, costituito da risorse gestite direttamente dalla unità di progetto o dai centri di responsabilità competenti per materia.

2bis Il Comitato Esecutivo può costituire altresì, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, apposite strutture di missione a carattere temporaneo con personale dell'Amministrazione e/o proveniente da altra Pubblica Amministrazione o ad essa equiparata e/o estraneo alla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento di particolari compiti finalizzati al raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Ente per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese. A ciascuna struttura di missione corrisponde un centro di responsabilità, al quale è assegnato un apposito budget definito, nell'importo massimo, dal Comitato Esecutivo e costituito da risorse gestite direttamente dalle stesse strutture. Il Segretario Generale adotta tutte le misure necessarie per rendere operative le predette strutture, che riportano funzionalmente al Presidente ed allo stesso Segretario Generale.

3. I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.